



**PROPOSTA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
A FAVORE DELLA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA**

Spettabile
Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.
Via Tomacelli, 146
00186 Roma

Nome / Denominazione Sociale
..... (nel seguito: il "Fideiussore"),
con sede legale in
Indirizzo.....
CAP..... Partita IVACod. Fiscale
..... nella persona di (nome e cognome del Rappresentante Legale)
..... Carica ricoperta nella Società
.....

PREMESSO DI ESSERE A CONOSCENZA

- a) che codesta Cassa di Compensazione e Garanzia (nel seguito: "CC&G") gestisce un Sistema di garanzia a controparte centrale (nel seguito: nel "Sistema"), articolato in Comparti, in conformità a quanto disposto nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, concernente la disciplina dei sistemi di garanzia a controparte centrale delle operazioni su strumenti finanziari, adottato d'intesa con la Consob ai sensi degli artt. 68, 69, comma 2, e 70 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) delle regole di funzionamento del Sistema contenute nel Regolamento di CC&G (nel seguito: il "Regolamento"), nelle relative Istruzioni (nel seguito: le "Istruzioni") e nelle Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di CC&G (nel seguito: le "Condizioni Generali") - in particolare, ma non esclusivamente, per quanto ivi previsto in ordine alle obbligazioni dei partecipanti ed ai casi di escussione delle garanzie prestate, nonché alle disposizioni riguardanti l'utilizzo dei mezzi necessari per la gestione delle procedure d'inadempimento - disposizioni e clausole che il Fideiussore si impegna a rispettare integralmente;
- c) che ai sensi degli atti sopra richiamati, i soggetti che intendono aderire ad uno o più Comparti del Sistema nella qualità di partecipante generale o di partecipante individuale (partecipanti diretti, come definiti nel Regolamento) devono possedere, tra l'altro, determinati requisiti patrimoniali, anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nei confronti di CC&G derivanti da tale partecipazione al Sistema;
- d) che i requisiti di cui alla lettera c) sono indicati dal Regolamento in importi diversi a seconda sia della qualità (partecipante generale o partecipante individuale) assunta, sia del/i Comparto/i al/i quale/i un partecipante individuale aderisca, sia del numero di clienti negozianti che si avvalgano di un partecipante generale;
- e) che ogni partecipante diretto, qualora non possieda un Patrimonio di Vigilanza almeno pari all'ammontare indicato nel Regolamento, deve - secondo quanto ivi previsto - costituire, ad integrazione del requisito patrimoniale richiesto, una garanzia fideiussoria prestata da un unico soggetto avente i requisiti indicati nel Regolamento;
- f) che (Nome / Denominazione Sociale)
(nel seguito: il "Partecipante"), con sede legale in Partita
IVA Cod. Fiscale

intende aderire/ha aderito al :

- Comparto Azionario nella qualità di
Partecipante Generale Individuale

Comparto Obbligazionario nella qualità di
Partecipante Generale Individuale

Comparto Obbligazionario ICSD nella qualità di
Partecipante Generale Individuale

Comparto Derivati Azionari nella qualità di
Partecipante Generale Individuale

Comparto Derivati dell'Energia nella qualità di
Partecipante Generale Individuale

Comparto Derivati su Commodities Agricole nella qualità di
Partecipante Generale Individuale

ed ha necessità di integrare il requisito patrimoniale richiesto per la sua operatività;

g) che al Fideiussore è stato già espresso un gradimento di massima di CC&G ed è stato autorizzato a far pervenire la presente proposta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrale e sostanziale della presente proposta

il sottoscritto Fideiussore promette a CC&G, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 146, Partita IVA 10977060960, quanto appresso indicato, conseguentemente impegnandosi ad ogni effetto di legge nei confronti di CC&G medesima.

1. Il Fideiussore garantisce a CC&G, nei limiti di cui ai punti 3 e 17, l'adempimento puntuale e tempestivo di tutte le obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno al Partecipante dalla sua adesione al Sistema, per il/i Comparto/i e nella/e qualità di cui alla lettera f) delle Premesse, a qualsiasi titolo - anche accessorio e, ove del caso, per le obbligazioni assunte da, o riferibili ai, clienti negozianti che ad esso facciano capo - ad eccezione delle obbligazioni del Partecipante relative ai versamenti al Default Fund (come disciplinato nel Regolamento).

2. Per "obbligazioni pregresse" si intendono quelle già sorte, anche se non ancora liquide e/o esigibili, in relazione a rapporti, operatività ed eventi già prodotti al momento in cui il contratto fideiussorio di cui alla presente proposta diverrà efficace e per "obbligazioni future" tutte quelle cronologicamente successive a tale momento.

3. Per effetto di quanto precede, il Fideiussore si impegna nei confronti di CC&G, fino all'importo massimo di €, a versare a CC&G medesima, secondo le modalità ed i termini appresso indicati e anche in caso di opposizione del Partecipante, le somme che gli verranno da questa richieste con riferimento al presente atto e dichiarate dovute a CC&G dal Partecipante in base alle scritture di CC&G stessa.

4. Il presente atto ha valore di proposta contrattuale da considerare irrevocabile, ai sensi dell'art. 1333 c.c., dal momento in cui sarà pervenuto a CC&G. Il contratto relativo - salvo che CC&G comunichi al Fideiussore il rifiuto della proposta entro il quinto "Giorno di CC&G aperta" (come definito nel Regolamento) successivo a quello in cui la presente proposta le sarà pervenuta - si intenderà concluso presso CC&G alle ore 24 di detto giorno. CC&G potrà espressamente accettare per iscritto la presente proposta, anticipando la conclusione del contratto, a mezzo e-mail confermato da lettera raccomandata A.R..

5. Qualora il Partecipante fruisca ancora transitoriamente di altra fideiussione, allo stesso titolo, nel momento nel quale il contratto di cui alla presente proposta si intenderà concluso (punto 4), quest'ultimo avrà effetto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui cesserà di avere effetto la precedente fideiussione. Da questo momento tutte le obbligazioni pregresse e future faranno carico, ai sensi del punto 1, al Fideiussore, ad eccezione di quelle per le quali sussista una prorata responsabilità del precedente fideiussore alla stregua di quanto previsto al punto 17. CC&G darà tempestiva notizia al Fideiussore, a mezzo e-mail confermato da lettera raccomandata A.R., del momento di cessazione della precedente fideiussione, restando inteso che la conoscenza di questo evento da parte del Fideiussore non costituisce condizione di efficacia del contratto di cui alla presente proposta.

6. La fideiussione di cui al presente atto potrà essere escussa anche parzialmente e/o a più riprese, rimanendo la stessa efficace per il residuo importo, fatte salve sue eventuali reintegrazioni concordate tra il Fideiussore e CC&G.

7. CC&G non sarà tenuta ad escutere il Partecipante prima delle richieste di cui ai punti 3 e 19, né il Fideiussore potrà subordinare il proprio pagamento a tale escussione.

8. Il Fideiussore provvederà al pagamento delle somme di cui ai punti 3 e 19 entro la stessa giornata lavorativa nella quale gli sarà pervenuta la richiesta di CC&G; qualora questa gli pervenga successivamente alle ore 16.00, il pagamento sarà effettuato entro le ore 9.00 del “Giorno di CC&G aperta” immediatamente successivo. Il pagamento avverrà mediante accredito sul Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G. In caso di variazione del conto sul quale effettuare detto accredito CC&G provvederà a darne per tempo comunicazione al Fideiussore.

9. CC&G potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, alla garanzia fideiussoria di cui alla presente proposta, dandone comunicazione al Fideiussore e al Partecipante e con effetto dalle ore 24 del giorno in cui tale comunicazione perverrà al Fideiussore.

10. Le richieste da parte di CC&G, di cui ai punti 3, 6, 8 e 19 e le sue comunicazioni di cui ai punti 4, 5, 8, 9 e 15 saranno indirizzate al Fideiussore, nella persona di (nome e cognome).....
..... con pieno effetto, al seguente indirizzo e-mail e
successivamente confermate a mezzo di lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
.....
..... CAP

11. Eventuali variazioni dei dati di cui al punto 10 saranno preventivamente comunicate a CC&G con lettera raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi due “Giorni di CC&G aperta” dalla data in cui tale comunicazione sarà pervenuta a CC&G medesima.

12. Il Fideiussore non potrà esercitare i diritti di regresso e di surroga che gli spettino nei confronti del Partecipante e dei suoi coobbligati sino a quando ogni ragione di CC&G nei confronti del Partecipante non sia stata interamente soddisfatta.

13. Il Fideiussore prende atto e dichiara che le obbligazioni di cui al punto 1 - in quanto derivanti dall’adesione del Partecipante ai Comparti di cui alla lettera f) delle Premesse - ai sensi del Regolamento e delle Istruzioni non comportano preventivamente da parte di CC&G alcuna valutazione del merito creditizio del Partecipante, né traggono origine da operazioni di credito di CC&G, di cui all’art. 1956 c.c..

14. In relazione a quanto indicato nelle Premesse e fermo quanto previsto nei punti successivi, il Fideiussore si dichiara consapevole, e resta pertanto inteso, che, salvo diverso accordo scritto tra il medesimo e CC&G, eventuali variazioni in aumento del Patrimonio di Vigilanza del Partecipante – oppure variazioni nella qualità e nel Comparto di adesione del Partecipante al Sistema che comportino la necessità di un minore Patrimonio di Vigilanza o altre variazioni rilevanti - non determineranno automaticamente una corrispondente riduzione degli importi di cui ai punti 3 e 6, né l’inefficacia della fideiussione. Il Fideiussore dichiara che si manterrà costantemente informato sul patrimonio del Partecipante.

15. Quanto previsto nei punti 13 e 14 resterà applicabile anche nel caso in cui il Patrimonio di Vigilanza del Partecipante si riduca rispetto al valore esistente al momento di conclusione del contratto di cui alla presente proposta, a prescindere se ciò determini o no, da parte di CC&G, la sospensione o l’esclusione del Partecipante. Qualora CC&G abbia avuto notizia che lo stesso patrimonio sia disceso al di sotto del limite minimo necessario, ai sensi del Regolamento, per la costituzione della garanzia fideiussoria ne informerà il Fideiussore; in tal caso questo potrà esercitare il recesso di cui al punto 16 con un preavviso ridotto ad almeno 30 giorni di calendario, fermi rimanendo le altre condizioni per il suo esercizio e gli effetti di cui ai punti successivi.

16. Il Fideiussore potrà recedere dalla fideiussione prestata dandone comunicazione a CC&G con lettera raccomandata A.R.. Il recesso dalla garanzia fideiussoria avrà effetto – e la fideiussione verrà meno, fermo quanto previsto al punto 17 - alle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione solo se questa sarà fatta pervenire a CC&G non oltre il novantesimo giorno di calendario antecedente alla data a decorrere dalla quale il Fideiussore desidera che la fideiussione non produca più effetto; altrimenti la comunicazione dovrà intendersi priva di ogni valore e la fideiussione continuerà ad avere effetto. Detto termine di novanta giorni potrà essere abbreviato per concorde volontà, espressa per iscritto anche disgiuntamente, di CC&G, del Fideiussore e del Partecipante.

17. Nel caso di recesso del Fideiussore dal contratto di cui alla presente proposta, comunicato in conformità a quanto previsto nei punti precedenti, il Fideiussore rimarrà obbligato nei confronti di CC&G per gli inadempimenti del Partecipante verificatisi fino al momento nel quale la fideiussione avrà effetto. A tal fine per “inadempimento” si intende qualsiasi mancato o parziale adempimento, entro il termine originariamente previsto per l’esecuzione del contratto, delle obbligazioni assunte nel Mercato di riferimento del/i Comparto/i di cui alla lettera f) delle Premesse.

18. Qualora - entro il quinto “Giorno di CC&G aperta” successivo al momento nel quale il recesso avrà avuto effetto - il Partecipante sia escluso o sospeso dal Sistema o da uno o più Comparti di cui alla lettera f) delle Premesse, per mancato inoltre a CC&G di una nuova fideiussione, il Fideiussore risponderà pure di tutte le obbligazioni - anche se non ancora liquide e/o esigibili – fino a detto momento assunte dal Partecipante, o maturate a suo carico, in relazione alla sua adesione al Sistema, secondo quanto previsto al punto 1.

19. CC&G comunicherà al Fideiussore appena possibile, in una o più volte e anche successivamente al momento in cui sia divenuto efficace il recesso, l'ammontare degli esborsi sostenuti o da sostenere a titolo di costi di liquidazione delle posizioni del Partecipante e/o di spese per la sostituzione delle sue posizioni liquidate. Tale ammontare – che costituirà l'importo che il Fideiussore dovrà corrispondere a CC&G con le modalità di cui al punto 8 – sarà determinato al netto dei margini ed altri versamenti effettuati dal Partecipante ed utilizzati o utilizzabili per tali sistemazioni.

20. Nel caso di esclusione o sospensione del Partecipante, dal Sistema o da uno o più Comparti, prima che il Fideiussore abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di fideiussione di cui alla presente proposta, o durante il periodo di preavviso, il Fideiussore risponderà di tutte le obbligazioni - anche se non ancora liquide e/o esigibili - assunte dal Partecipante, o maturate a suo carico (in relazione alla sua adesione al Sistema e secondo quanto previsto al punto 1) fino al momento della sospensione o esclusione e si renderà applicabile quanto previsto al punto 19.

21. Per qualsiasi controversia derivante dal contratto di cui alla presente proposta sarà competente il Foro di Milano.

Distinti saluti.

.....
(Il Fideiussore)

Il Fideiussore dichiara di approvare specificamente ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. le seguenti condizioni:

3 (pagamento a semplice richiesta anche in caso di opposizione del debitore e valore probatorio delle scritture della CC&G); 4 (valore di proposta irrevocabile del presente atto); 5 (successione nei contratti di fideiussione); 6 (mantenimento della garanzia nel caso di escussione parziale); 7 (rinuncia alla preventiva escussione del Partecipante); 9 (facoltà di rinuncia da parte della CC&G della garanzia fideiussoria); 12 (limitazione all'esercizio del diritto di regresso e surroga); 15 (riduzione del patrimonio); 16 (diritto di recesso del Fideiussore); 20 (foro competente).

.....
(Il Fideiussore)
.....
(Luogo e data di sottoscrizione)